

INFORMATIVA TARI 2015

(TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI)

RIFERIMENTI NORMATIVI :

- **La Legge di stabilità 2014 (n. 147 del 2013)** che disciplina la IUC, l'Imposta Unica Comunale che comprende oltre l'IMU anche la TASI e la TARI, prevede ai commi 641-668 tutta la regolamentazione della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI), rimandando per il calcolo della tassa al Decreto n° 158/99.
- **La gestione del tributo è poi determinata dai seguenti atti comunali:**
 - Delibera del Consiglio Comunale n° 68 del 22/06/2015 di approvazione delle modifiche al Regolamento IUC;
 - Delibera del Consiglio Comunale n° 71 del 2/07/2015 di approvazione del PEF e delle Tariffe TARI 2015;

Come si calcola la TARI

La Tari si compone di una parte fissa ed una variabile.

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile (determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare).

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). Ogni classe di appartenenza è stata poi dettagliatamente specificata nel regolamento comunale individuando delle sottocategorie.

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

All'importo del Tributo sia per le **utenze domestiche** che per le **non domestiche** occorre inoltre aggiungere il **5 % relativo al tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Si fa inoltre presente che l'importo relativo agli avvisi di pagamento che arriveranno in questi giorni sarà quello determinato per l'intero anno 2015, calcolato in base alle nuove tariffe TARI.

SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenendo conto delle superfici già dichiarate e/o accertate negli anni precedenti al 2015.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO

- Termini

Con opportuna delibera del Consiglio Comunale, è stato stabilito che l'imposta da versare sia divisa in 4 rate bimestrali;

- la prima rata il 31/7/2015,
- la seconda rata il 16/09/2015,
- la terza rata il 16/11/2015;
- la quarta e ultima rata il 16/01/2016.

- Modalità

Il Comune ha effettuato il calcolo dell'imposta e predisposto la documentazione necessaria per il versamento inviando al contribuente la lettera informativa descrittiva della propria posizione tributaria con allegati gli F24 già compilati (1 per rata= 4, e uno per una soluzione unica) per il versamento che dovrà essere effettuato esclusivamente in tale forma.

Qualora l'utente smarrisca gli F24 inviati potrà recarsi c/o l'Ufficio Tributi e chiederne un duplicato.

Dichiarazioni e richieste di riduzioni TARI

Si ricorda che sono a disposizione c/o l'ufficio Tributi, l'URP e nel sito www.comunedioristano.it i vari modelli utilizzabili per le dichiarazioni e le richieste di riduzioni e agevolazioni ai fini TARI, consultando in: "aree tematiche-Tasse e Tributi e in voci correlate-modulistica.

I soggetti passivi del tributo che hanno avuto variazioni in corso d'anno dovranno presentare la dichiarazione Tari **entro 60 gg** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, come stabilito da regolamento IUC comunale (art.52 c. 4), comunicando la data di inizio del possesso, dell'occupazione o della variazione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Rimangono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

Nel caso di occupazione di un fabbricato in comune con altro soggetto, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito.

Gli utenti in presenza dei requisiti per l'applicazione di **riduzioni**, (compresi coloro che hanno presentato anche l'anno scorso l'istanza) per l'anno 2015 dovranno presentare la richiesta, correlata di apposita documentazione aggiornata al 2015.

Per il 2015 la scadenza per la presentazione delle riduzioni al fine del ricalcolo dell'imposta sarà quella del **31/12/2015**; l'ufficio a seguito della presentazione delle istanze di riduzione procederà al ricalcolo dell'imposta del 2015, inviando nuova comunicazione. Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in considerazione e si considereranno escluse da riduzioni e agevolazioni.

Con Delibera n° 68 del 22/06/2015 che approva le modifiche al Regolamento IUC è stato predisposto anche uno **scadenario** (sotto riportato) che mette a disposizione tutte le date di scadenza dei vari adempimenti dei contribuenti relativamente a istanze e versamenti dei tributi locali.

Tipologia Scadenza	Data Scadenza	Articoli Regolamento
IMU/TASI - Pagamento acconto	16 giugno	Art. 15 Art. 22
IMU / TASI - Pagamento unica soluzione	16 giugno	Art. 15 Art. 22
IMU/TASI – Pagamento saldo	16 dicembre	Art. 15 Art. 22
IMU / TASI - Dichiarazione	30 giugno (dell'anno successivo alla variazione)	Art. 52
IMU/TASI - Autocertificazioni per richiesta agevolazioni: - uso gratuito a parenti, - uso gratuito ad associazioni di volontariato, - abitazioni locate a canone concordato	30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della situazione	Art. 11 Art. 21
TARI – Dichiarazioni: originaria/ variazione/ cessazione	Entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo (inizio occupazione, variazione o cessazione)	Art. 37
TARI – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati non conferibili al pubblico servizio	31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno	Art. 30
TARI – Comunicazione di variazione occupanti le utenze domestiche	31 dicembre dell'anno di competenza	Art. 37
TARI – Comunicazione venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni	Entro 60 giorni dal verificarsi della condizione	Art. 37
TARI – Istanza di riduzione utenze non domestiche	Entro la scadenza dell'ultima rata dell'avviso di pagamento	Art. 44
TARI – Istanza di riduzione per riciclo rifiuti assimilati utenze non domestiche	31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento	Art. 45
TARI – agevolazioni per: - titolari di pensione sociale o minima - disagio economico - nuclei familiari con la presenza di portatore di Handicap	entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.	Art. 47
TARI - Agevolazioni per associazioni di volontariato.	entro il 31 Dicembre dell'anno d'imposta	Art. 48
TARI – Scadenze pagamento rate annualità 2015	1° rata 31/07/2015 2° rata 16/09/2015 3° rata 16/11/2015 4° rata 16/01/2016	Art. 50 comma 3

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda:

- Al Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti "TARI";
- Alla Deliberazione di determinazione delle tariffe "TARI" n° 71 del 2/07/2015;
- All'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639-668;
- Alle eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio stabilite con appositi atti amministrativi comunali.

Per informazioni o comunicazioni si può contattare l'ufficio Tributi ai numeri 0783/791591-551-558-560; o tramite mail all'indirizzo: *ufficio.tarsu.tares@comune.oristano.it*